

<b>Argomento</b>	Formazione e lavoro > Permessi e congedi lavorativi Legge 104/1992
<b>Titolo</b>	<b>Congedo lavorativo retribuito per assistenza a persone con grave disabilità (congedo straordinario)</b>
<b>Descrizione del Servizio</b>	<p>Il congedo straordinario retribuito, o congedo biennale, è regolato dal D.lgs. 26.03.2001 n. 151, è una agevolazione prevista dal legislatore per supportare i familiari di persone con handicap grave (art. 3 comma 3 della Legge 104/1992), consentendo loro di assistere il congiunto e di mantenere il posto di lavoro per una durata massima di due anni.</p> <p>Il coniuge, i genitori, il fratello/sorella o il figlio convivente di una persona con disabilità, con riconoscimento dello «<b>stato di handicap in situazione di gravità</b>» (ai sensi della Legge n. 104/1992) possono usufruire fino a due anni di congedo retribuito.</p> <p>A decorrere dal 13 agosto, a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto 105/2022, si introduce (articolo 2, comma 1, lettera n) il “<i>convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76</i>” tra i soggetti individuati prioritariamente ai fini della concessione del congedo.</p> <p>I periodi di congedo possono essere fruiti in modo continuativo o frazionato anche a giorni interi. L’INPS ha precisato che ai fini della frazionabilità stessa, tra un periodo e l’altro di fruizione è necessaria l’effettiva ripresa del lavoro affinché non vengano computati nel periodo di congedo straordinario i giorni festivi, i sabati e le domeniche.</p> <p>il congedo <b>spetterà in base al seguente ordine di priorità:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Coniuge convivente, parte dell’unione civile convivente, convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della Legge n. 76/2016, della persona disabile in situazione di gravità;</li> <li>● Padre o madre (anche adottivi o affidatari) della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, della parte dell’unione civile convivente o del convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della Legge n. 76/2016;</li> <li>● Figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente o il convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della Legge n. 76/2016 ed entrambi i genitori, siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;</li> <li>● Fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente o il convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della Legge n. 76/2016, entrambi i genitori ed i figli conviventi, siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;</li> <li>● Parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente o il convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della Legge n. 76/2016, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli / sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.</li> </ul> <p>Il diritto al congedo straordinario, ribadisce il nuovo articolo 42 comma 5, spetta anche “<i>nel caso in cui la convivenza <b>sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo</b>”.</i></p> <p>La convivenza con il familiare disabile in situazione di gravità deve essere instaurata entro l’inizio del periodo di congedo richiesto e deve essere conservata per tutta la durata dello stesso.</p>

	<p><b>Non possono richiedere il congedo straordinario:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari;</li> <li>● i lavoratori a domicilio;</li> <li>● i lavoratori agricoli giornalieri;</li> <li>● i lavoratori autonomi;</li> <li>● i lavoratori parasubordinati;</li> <li>● i lavoratori con contratto di lavoro part-time verticale , durante le pause di sospensione contrattuale.</li> </ul>
<b>Requisiti</b>	Per richiedere il congedo straordinario bisogna essere <b>lavoratori dipendenti privati</b> (anche part-time). La persona per la quale si chiede il congedo straordinario deve essere in situazione di disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 104/92, riconosciuta dalla competente commissione medica integrata ASL/INPS, ma non deve essere ricoverata a tempo pieno (per le intere 24 ore) presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurino assistenza sanitaria continuativa.
<b>Ambito territoriale</b>	Nazionale
<b>Dove rivolgersi</b>	Per beneficiare del congedo retribuito è necessario che il lavoratore interessato a richiedere la misura inoltri al datore di lavoro e all'INPS della Provincia di residenza apposita istanza.
<b>Documentazione</b>	Alla domanda deve essere allegata la certificazione relativa al riconoscimento dello «stato di handicap in situazione di gravità» ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge n. 104/1992, rilasciata dalla Commissione Medica della ASL.
<b>Procedura</b>	<p>Le lavoratrici e i lavoratori possono presentare la domanda di congedo parentale online all'INPS attraverso il servizio dedicato. Il menù del servizio si articola nelle seguenti voci:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● informazioni, pagina che descrive le prestazioni previste per le differenti categorie di lavoratori in caso di parto, adozione o affidamento;</li> <li>● manuali, pagina dalla quale è possibile consultare e scaricare i manuali d'uso della funzionalità di “acquisizione domanda” disponibili per ogni categoria di lavoratrice/lavoratore;</li> <li>● acquisizione domanda, funzionalità che consente la compilazione e l'invio della domanda di congedo parentale per le diverse categorie di lavoratrici/lavoratori;</li> <li>● annullamento domande, funzionalità che permette di annullare la domanda inserita;</li> <li>● consultazione domande, funzionalità che consente di verificare le domande inserite e inviate all'INPS.</li> </ul> <p>In alternativa, si può fare la domanda tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;</li> <li>● enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.</li> </ul>
<b>Fonti Normative</b>	<p><b>Legge n. 104 del 5 febbraio 1992</b>, «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate».</p> <p><b>Legge n. 53 dell'8 marzo 2000</b>, «Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città».</p>

	<b>Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001</b> , «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53».
<b>Altre informazioni</b>	
<b>Fonte ufficiale</b>	<a href="https://www.inps.it/prestazioni-servizi/indennita-per-congedi-straordinari-assistenza-familiari-disabili">https://www.inps.it/prestazioni-servizi/indennita-per-congedi-straordinari-assistenza-familiari-disabili</a> <a href="https://www.lavoroediritti.com/permessi-104-e-congedo-straordinario-cosa-cambia-dal-13-agosto/">Permessi 104 e congedo straordinario: cosa cambia dal 13 agosto? (lavoroediritti.com)</a>
<b>Autore</b>	<b>Francesca Duranti</b>
<b>Data</b>	23/06/2022